



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
23 febbraio 2010

Causa F-99/09 R

Elisavet Papathanasiou
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica — Procedimento sommario — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato con clausola di risoluzione — Domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di risoluzione di un contratto di agente temporaneo — Urgenza — Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA, nonché dell'art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Papathanasiou chiede la sospensione, da una parte, della decisione dell'UAMI del 12 marzo 2009 di risoluzione del suo contratto di agente temporaneo a far data dal 15 novembre 2009, e, dall'altra, della decisione del 3 agosto 2009, recante proroga al 15 febbraio 2010 del preavviso di risoluzione inizialmente fissato al 15 novembre 2009 dalla decisione del 12 marzo 2009.

Decisione: La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1. Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39 e allegato I, art. 7, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2. Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

3. Funzionari — Rappresentanza — Tutela dei rappresentanti del personale (Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1, sesto comma)

1. Ai sensi dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie (*fumus boni iuris*) l'adozione dei provvedimenti richiesti.

Le condizioni relative all'urgenza e al *fumus boni iuris* sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere respinta qualora manchi una di queste condizioni. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

Nell'ambito di questo esame complessivo, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di determinare, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui tali diverse condizioni debbono essere verificate nonché l'ordine di tale esame, dato che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi prestabilito per valutare la necessità di statuire provvisoriamente.

(v. punti 33-35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T-173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-155 e II-811, punto 18), e 9 agosto 2001, causa T-120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-783, punti 12 e 13)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F-38/06 R, Bianchi/ETF (Racc. FP pagg. I-A-1-27 e II-A-1-93, punti 20 e 22)

2. La finalità del procedimento sommario non è quella di garantire il risarcimento di un danno, ma quella di garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire quest'ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti nel senso che, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, è necessario che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione di merito. Inoltre, sta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l'esito del procedimento di merito senza dover subire un danno di tale natura.

La semplice necessità di trovare un impiego all'estero non può, in linea di principio, costituire di per sé un danno grave e irreparabile.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I-1857, punto 62)

Tribunale di primo grado: Elkaïm e Mazuel/Commissione, cit., punto 25, e 19 dicembre 2002, causa T-320/02 R, Esch-Leonhardt e a./BCE (Racc. PI pagg. I-A-325 e II-1555, punto 27)

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2008, causa F-19/08 R, Bennett e a./UAMI (Racc. FP pagg. I-A-1-131 e II-A-1-713, punto 28)

3. Ai sensi dell'art. 1, sesto comma, dell'allegato II dello Statuto, un membro del comitato del personale non può subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni in seno al detto comitato.

Dato che l'esercizio delle funzioni in seno al comitato del personale è legato alla qualità di membro del personale, e non esiste indipendentemente dal contratto che vincola il dipendente ad un'istituzione o ad un'agenzia, quando il contratto di un dipendente membro del comitato del personale cessa, cessa anche ipso jure — come conseguenza — il suo mandato di rappresentante del personale in seno al

comitato del personale. Solo qualora un dipendente subisca un pregiudizio, ad esempio un licenziamento, «in conseguenza» dell'esercizio delle sue funzioni in seno al comitato del personale, l'art. 1, sesto comma, dell'allegato II dello Statuto è violato.

(v. punti 50-52)